

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2008

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3699). (GU n. 210 del 8-9-2008)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, n. 3686 del 1° luglio 2008, n. 3693 del 16 luglio 2008, n. 3695 del 31 luglio 2008, e n. 3697 del 29 agosto 2008;

Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile emanate al fine di fronteggiare all'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Tenuto conto, in particolare, del mutato quadro normativo, con il subentro nella gestione degli impianti, nel ruolo di commissari ad acta, di soggetti non esercenti in modo professionale ed istituzionale l'attivita' di gestione dei rifiuti, trattandosi di alti ufficiali dell'esercito, che impone, onde evitare insostenibili interruzioni del servizio di gestione dei rifiuti con pericolose ripercussioni sulla salute pubblica e la salubrita' ambientale, una deroga alle procedure per l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i cui tempi ordinari sarebbero assolutamente incompatibili con la continuita' del servizio;

Tenuto conto, altresì, in ragione della particolare gravita' del contesto emergenziale e della peculiare qualifica delle aree di cui sopra quali siti di interesse strategico nazionale, tra l'altro presidiati dall'esercito, della necessita' di adottare misure di salvaguardia particolarmente pregnanti, consentendo la possibilita' di procedere ad una sostituzione del personale impegnato nei cantieri delle opere realizzande e nelle aree connesse alla gestione dei rifiuti, nonche' di disporre di provvedimenti di allontanamento, comunque motivati, nei confronti di soggetti autori di condotte incompatibili con la delicatezza delle opere in fase di realizzazione, con particolare riferimento al termovalorizzatore di Acerra, che costituisce opera di fondamentale e di improcrastinabile realizzazione per il superamento della grave crisi in atto, per cui e' preminente la necessita' di intervenire per evitare ogni eventuale azione, anche omissiva, tale da poter pregiudicare la tempestiva realizzazione delle opere necessarie;

Ravvisata, infine, l'esigenza di garantire continuita' al servizio di gestione dei rifiuti che impone la necessita' di doversi avvalere di tutte le risorse umane disponibili, con conseguente possibilita' di procedere alla assegnazione del personale impiegato anche a strutture diverse da quella di appartenenza sia pur sempre nell'ambito del territorio regionale;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Dispone:

Art. 1.

1. Per garantire la necessaria celerità all'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli differenziati, i Commissari ad acta di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3693 del 16 luglio 2008 citata in premessa, sono autorizzati a svolgere quanto di competenza, evitando soluzioni di continuità, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie all'iscrizione nell'albo nazionale gestori ambientali di cui al citato articolo.

2. Allo scopo di consentire al Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il compiuto esercizio delle competenze di cui all'art. 2, commi 2 e 4, del citato decreto-legge, la Missione tecnica operativa impiantistica di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, è autorizzata allo svolgimento di attività di tutela e bonifica dei siti e delle aree comunque afferenti alla gestione dei rifiuti in Campania.

3. Per garantire condizioni di adeguata sicurezza nei cantieri delle opere realizzande inerenti allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché nei siti, nelle aree e presso gli impianti di interesse, la Missione coordinamento gestione emergenziale può disporre nei confronti delle imprese operanti la immediata sostituzione del personale impiegato nelle aree citate che risulti aver tenuto condotte, anche omissive, incompatibili con le esigenze connesse alla realizzazione delle opere, nonché con l'esercizio dei siti, delle aree e degli impianti, ovvero del personale sulla cui condotta siano pervenute informazioni, dalla competente Prefettura - Ufficio territoriale del Governo o dalle Forze dell'ordine, che rendano la presenza del predetto personale incompatibile con le medesime esigenze.

Art. 2.

1. Nelle more dell'attuazione dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008, la Missione tecnica operativa impiantistica è autorizzata ad erogare, in via di temporanea anticipazione, il trattamento economico dovuto al personale dipendente delle società ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania di cui all'art. 3, comma 1, della medesima ordinanza.

2. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti già in capo alle società ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania, ivi compresi i relativi uffici e siti, e dovendosi assicurare il pieno regime organico nell'espletamento delle attività comunque connesse alla gestione dei rifiuti, tenuto conto dell'attuale contesto di somma urgenza e di gravità delle condizioni ambientali ed antropiche, il personale impiegato nei predetti impianti, siti ed uffici, che si assenti dal servizio, anche per malattia, determinando il pericolo della compromissione in tutto o in parte delle richiamate attività gestorie, può, in deroga alla pertinente contrattazione collettiva di lavoro, essere destinato ad altra struttura nell'ambito della regione Campania.

3. In relazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, tenuto conto della necessità di

assicurare il celere smaltimento dei rifiuti sciolti provenienti dal deterioramento fisico delle balle, anche determinato da cause accidentali dovute ad operazioni meccaniche di movimentazione e di trasporto, il predetto materiale e' assimilato, ai fini della successiva fase di gestione, ai rifiuti avente codice 19.12.12.

Art. 3.

1. All'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695 dopo le parole «della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono aggiunte le parole « e di personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che, ferma restando l'assegnazione ai rispettivi Comandi, viene temporaneamente messo a disposizione per le esigenze della "Missione sicurezza" in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»

2. Per le esigenze della Missione sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695, il Sottosegretario di Stato, di cui all'art. 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, provvede, su proposta del Capo missione, alla nomina di un Vice-capo missione, con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con posizione funzionale apicale, anche temporaneamente messo a disposizione, previo assenso dell'interessato, eventualmente in deroga alla vigente normativa in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. L'incarico di cui al comma 2 e' conferito, per la durata massima dello stato di emergenza dal Sottosegretario di Stato, ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682, nel rispetto del requisito professionale e culturale per l'accesso alla carriera dirigenziale, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, circa il numero massimo di dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco collocati in comando e fuori ruolo, nonche' sulla regolamentazione dell'istituto della temporanea messa a disposizione.

4. Per le esigenze della Missione sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3695 del 31 luglio 2008, il Sottosegretario di Stato, di cui all'art. 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, provvede, su proposta del Capo missione, alla nomina di una ulteriore unita' di personale dirigenziale di seconda fascia che coadiuva il Capo missione nello svolgimento dei compiti affidatigli.

5. L'incarico di cui al comma 4 puo' essere conferito, per la durata massima dello stato di emergenza, nel rispetto del requisito professionale e culturale per l'accesso alla carriera dirigenziale, anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' in deroga ai limiti numerici previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, circa il numero massimo di dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco collocati in comando o fuori ruolo.

6. Al personale titolare degli incarichi dirigenziali di cui ai commi 2 e 4 e' attribuita, per tutta la durata dell'incarico, la speciale indennita' operativa onnicomprensiva di cui all'art. 22, comma 3, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006; al personale di cui al presente comma e' altresì attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulla contabilita' speciale intestata al Capo della

missione tecnica operativo impiantistica.

7. In relazione alle esigenze connesse alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, gli Uffici e le strutture di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono tenuti a svolgere, su richiesta del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, o delle Strutture di missione dallo stesso dipendenti, attivita' di consulenza, informazione, formazione e assistenza allo scopo di garantire condizioni di sicurezza negli impianti, negli stabilimenti e nei luoghi di lavoro di specifica pertinenza, coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3695 del 31 luglio 2008; a tal fine, nell'esercizio delle suddette attivita', si applica l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008.

8. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693, del 16 luglio 2008, le parole «per sessanta giorni» sono sostituite con le parole «fino al 31 dicembre 2008».

9. Per il tempo occorrente alla definizione del piano straordinario di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 gli Uffici destinati allo svolgimento delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania si considerano autorizzati per gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

10. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3697 del 29 agosto 2008 citata in premessa, dopo le parole «del 1° luglio 2008», e' aggiunto il seguente periodo «e della Gestione di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686».

11. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3697 del 29 agosto 2008, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «2.bis Al personale di cui al presente comma e' altresì attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle pertinenti contabilita' speciali».

12. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008, dopo le parole «temporaneamente messo a disposizione dalle Amministrazioni di appartenenza,» sono aggiunte le parole «anche in posizione di comando,».

13. L'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 e' così sostituito: «Al personale di cui al comma 2 e' attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ivi incluso, ove non residente nella regione Campania, il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, ed il trattamento di missione dal luogo di residenza. Al medesimo personale, ove residente nella regione Campania potranno, invece, essere corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica autorizzazione del titolare dell'incarico dirigenziale di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3686 del 1° luglio 2008».

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2008

Il Presidente: Berlusconi